



Ministero dell'università e della ricerca

SECRETARIATO GENERALE

- VISTA** la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica e, in particolare l'art. 3 della suddetta legge, che subordina l'esercizio della predetta attività all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti;
- VISTO** l'art. 17, comma 96, lettera b) della legge 15 maggio 1997, n. 127, che prevede che con decreto del Ministro dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica sia rideterminata la disciplina concernente il riconoscimento degli istituti di cui all'articolo 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989;
- VISTO** il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'articolo 17, comma 96, della legge n. 127 del 1997 e, in particolare, l'articolo 2, comma 5, che prevede che il riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei pareri conformi formulati dalla Commissione tecnico-consulativa di cui all'articolo 3 del precitato decreto n. 509/1998 e dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario;
- VISTI** i pareri espressi nelle riunioni dell'11 ottobre 2000 e del 16 maggio 2001, con i quali il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario ha individuato gli standard minimi di cui devono disporre gli istituti richiedenti in relazione al personale docente, nonché alle strutture ed attrezzature;
- VISTA** l'ordinanza ministeriale in data 10 dicembre 2004, avente ad oggetto "Modificazioni ed integrazioni alle ordinanze ministeriali 30 dicembre 1999 e 16 luglio 2004, recanti istruzioni per la presentazione delle istanze di abilitazione ad istituire e ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia";
- VISTO** il decreto in data 10 dicembre 2019, con il quale è stata costituita la Commissione tecnico-consulativa ai sensi dell'articolo 3 del predetto regolamento;
- VISTO** il regolamento concernente la struttura ed il funzionamento dell'Agenzia Nazionale di Valutazione del sistema Universitario e della Ricerca (ANVUR), adottato con Decreto del Presidente della Repubblica n. 76 del 1 febbraio 2010, ai sensi dell'art. 2, comma 140, del decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286;



Ministero dell'università e della ricerca

SECRETARIATO GENERALE

- VISTO** il decreto in data 21 settembre 2017 di Abilitazione dell' "Istituto di Psicoterapia e Scienze Cognitive" ad istituire e ad attivare nella sede di Genova un corso di specializzazione in psicoterapia ai sensi del regolamento adottato con decreto dell'11 dicembre 1998, n. 509;
- VISTA** l'istanza, e le successive integrazioni, con cui il predetto Istituto ha chiesto ad istituire e ad attivare nella sede periferica di Milano, Via Filippo Argelati 40, un corso di specializzazione in psicoterapia, per un numero massimo degli allievi ammissibili a ciascun anno di corso pari a 20 unità e, per l'intero corso, a 80 unità;
- VISTO** il parere favorevole espresso dalla suindicata Commissione tecnico-consultiva a seguito della seduta del 21 ottobre 2021;
- VISTA** la favorevole valutazione tecnica di congruità in merito all'istanza presentata dallo Istituto sopra indicato, espressa dalla predetta Agenzia Nazionale di Valutazione del sistema Universitario e della Ricerca (ANVUR) trasmessa con Delibera n. 33 del 10 febbraio 2022;

DECRETA :

Art. 1

Per i fini di cui all'articolo 4 del regolamento adottato con decreto 11 dicembre 1998, n. 509, l'«Istituto di Psicoterapia e Scienze Cognitive» è autorizzato ad istituire e ad attivare nella sede periferica di Milano, in Via Filippo Argelati 40, un corso di specializzazione in psicoterapia, con numero massimo di allievi da ammettere a ciascun anno di corso pari a 20 unità e, per l'intero corso, a 80 unità.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma,

Il Segretario Generale
Dott.ssa Maria Letizia Melina



Ministero dell'università e della ricerca

SECRETARIATO GENERALE

Abilitazione dell'«Istituto di Psicoterapia e Scienze Cognitive» ad istituire e ad attivare nella sede periferica di Milano un corso di specializzazione in psicoterapia.